

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2012
289/2012/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS
NATURALE IN CASI DI EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS IN RETE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas (di seguito: delibera 32/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 113/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 113/2012/R/gas)
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2011;

- l'articolo 7, della deliberazione ARG/gas 45/11 definisce: (i) le modalità di combinazione delle offerte, presentate dagli utenti del bilanciamento e dal responsabile del bilanciamento, nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento, appositamente organizzata dal Gestore dei mercati energetici, (ii) le modalità di definizione del prezzo di remunerazione delle offerte combinate, nonché (iii) le modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede un sistema semplificato di bilanciamento di merito economico, nel quale lo stoccaggio è l'unica risorsa disponibile, prevedendone la successiva evoluzione con la partecipazione di altre risorse (in particolare le importazioni e la rigassificazione);
- con il documento per la consultazione 113/2012/R/gas, l'Autorità ha prospettato un primo intervento funzionale alla gestione dei casi in cui le capacità di stoccaggio disponibili per il bilanciamento risultino insufficienti o comunque inadeguate a consentire l'esecuzione dei programmi di trasporto (nomine) presentati dagli utenti;
- l'intervento prospettato prevede una nuova sessione del mercato di bilanciamento, da effettuarsi con tempistiche compatibili con la modifica dei programmi di trasporto (compresi i programmi di importazione e la rigassificazione), in esito alla medesima sessione di bilanciamento; in tal modo il responsabile del bilanciamento può approvvigionarsi, con meccanismi di mercato, anche di risorse ulteriori rispetto allo stoccaggio;
- i soggetti intervenuti nella consultazione hanno manifestato un ampio consenso in merito alla necessità di un'evoluzione dell'attuale sistema semplificato con l'introduzione di meccanismi che ne migliorino l'efficienza e la funzionalità. È stata anche evidenziata l'opportunità che la nuova sessione si svolga nell'ambito dei mercati già organizzati dal GME, al fine di concentrare la liquidità del mercato su un'unica piattaforma e di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo delle risorse tecniche ed informatiche già disponibili presso il GME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'intervento prospettato nel documento per la consultazione 113/2012/R/gas, in corso di definizione da parte dell'Autorità, non risulta di immediata attuazione, in considerazione delle tempistiche necessarie per l'aggiornamento dei sistemi e delle procedure funzionali alla sua organizzazione;
- pertanto, il medesimo documento per la consultazione ha prospettato anche l'adozione, nelle more dell'attuazione dell'intervento sopra richiamato, di integrazioni alla disciplina del bilanciamento, volte a perseguire maggiore efficienza nella gestione dei casi in cui la capacità di iniezione dello stoccaggio possa non risultare sufficiente alle esigenze di bilanciamento del sistema; in particolare tali integrazioni riguardano:
 - a) la remunerazione delle offerte per il bilanciamento del sistema è posta pari al prezzo che si forma in esito al mercato di bilanciamento secondo il normale funzionamento, anche nei casi di emergenza per eccesso di gas, ferme restando le attuali disposizioni che prevedono che, in tali casi, il prezzo di sbilanciamento sia pari a zero;
 - b) il riconoscimento del valore della disponibilità di capacità di iniezione in stoccaggio, commisurato alla differenza fra i due prezzi di cui alla

- precedente lettera a), ai soggetti che non utilizzano completamente tale risorsa, che risulterebbe conseguentemente disponibile a vantaggio del sistema, in coerenza con l'obiettivo di incentivare comportamenti in linea con le esigenze del sistema;
- c) l'introduzione di specifici obblighi informativi, in capo al responsabile del bilanciamento, in merito all'approssimarsi di condizioni di emergenza per eccesso di gas;
 - d) la possibile introduzione di disposizioni idonee a fornire segnali di prezzo circa l'approssimarsi delle predette condizioni di emergenza; in particolare tali disposizioni potrebbero prevedere la fissazione del prezzo di sbilanciamento ad un livello proporzionalmente determinato fra il prezzo di remunerazione formatosi presso la piattaforma per il bilanciamento ed il prezzo di sbilanciamento pari a zero nei casi in cui il responsabile del bilanciamento abbia dovuto garantire il bilanciamento giornaliero del sistema ricorrendo alla propria disponibilità di stoccaggio e di flessibilità (*line pack*);
- in risposta alla consultazione, limitatamente alla soluzione transitoria prospettata, è stato osservato che:
 - e) il "disaccoppiamento" del prezzo di remunerazione da quello di sbilanciamento richiamato alla precedente lettera a), appare critico in quanto espone gli utenti ad un rischio di prezzo non copribile attraverso compravendite sul mercato di bilanciamento;
 - f) pertanto, alcuni utenti evidenziano l'opportunità che il prezzo di sbilanciamento predefinito non sia applicato se non come misura di *ultima ratio*;
 - g) inoltre, alcuni utenti evidenziano l'opportunità di introdurre meccanismi che, applicati nelle situazioni di criticità, consentano una definizione del prezzo di remunerazione delle offerte che rappresenti anche una valorizzazione della scarsità della punta degli stoccaggi, ad esempio con la limitazione dei quantitativi offerti presso la piattaforma a quelli corrispondenti alle capacità di stoccaggio disponibili; peraltro tale misura dovrebbe essere accompagnata dall'introduzione di meccanismi di mercato per l'allocazione delle capacità di punta di stoccaggio durante tali situazioni di criticità;
 - h) l'opportunità che i corrispettivi riconosciuti agli utenti per la punta non utilizzata, secondo quanto richiamato alla precedente lettera b), non risultino superiori alla differenza tra i corrispettivi applicati all'insieme dei disequilibri degli utenti e il costo di approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento in un giorno al fine di non generare costi non coperti dall'applicazione dei predetti corrispettivi;
 - i) la possibilità di fissare il prezzo di sbilanciamento secondo le linee richiamate alla precedente lettera d), appare critica in quanto introdurrebbe, anche nei casi in cui il sistema è risultato in equilibrio, una valorizzazione del prezzo di sbilanciamento non interamente basata sugli esiti di mercato;
 - l'intervento proposto prevede che il "disaccoppiamento" del prezzo di sbilanciamento rispetto al prezzo di remunerazione delle offerte presso la piattaforma per il bilanciamento avvenga solo nelle situazioni in cui la risorsa di stoccaggio, oggetto delle predette offerte, non è risultata sufficiente a garantire

l'equilibrio della rete ed il responsabile del bilanciamento è dovuto intervenire con misure di emergenza, più onerose rispetto allo stoccaggio, quali la riduzione delle immissioni in rete;

- pertanto, in tali casi, la possibilità, richiamata alla precedente lettera e), di coprire, anche parzialmente le posizioni sbilanciate attraverso compravendite nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento in cui il prezzo di remunerazione è posto pari al prezzo di sbilanciamento, determinerebbe una rilevante distorsione delle strategie di offerta da parte degli utenti;
- inoltre, l'applicazione del prezzo di sbilanciamento pari a zero è prevista nei soli casi in cui non sia stato possibile mantenere l'equilibrio del sistema senza fare ricorso alla riduzione delle immissioni, ossia nei casi in cui le risorse di stoccaggio oggetto delle offerte presso la piattaforma di bilanciamento non siano risultate sufficienti; pertanto si tratta di una misura di *ultima ratio* che opera in casi eccezionali, in piena coerenza con le osservazioni presentate alla precedente lettera f);
- la limitazione delle offerte presso la piattaforma alle capacità di stoccaggio, di cui alle osservazioni della precedente lettera g), non assicura la definizione di segnali adeguati alle situazioni di criticità, in considerazione del numero limitato dei soggetti che vi possono presentare offerte, nonché delle risorse che vi possono essere offerte; una tale soluzione, anzi, consentirebbe comportamenti volti ad esercitare il connesso potere di mercato nonché alla copertura delle posizioni sbilanciate con offerte non rappresentative;
- l'introduzione, evidenziata alla precedente lettera g), di meccanismi di mercato per l'allocazione di punta di stoccaggio ulteriori a quelli già resi disponibili, pur potendo essere funzionale a perseguire maggiore efficienza nell'utilizzo delle capacità di stoccaggio, anche ai fini del bilanciamento, tuttavia non risulta attuabile con tempistiche coerenti con il possibile verificarsi di criticità del bilanciamento durante il proseguimento della corrente fase di iniezione; peraltro, il meccanismo di bilanciamento, prospettato nel documento per la consultazione 113/2012/R/gase attuato dal presente provvedimento consente una implicita riallocazione delle capacità di stoccaggio non utilizzata attraverso il riconoscimento del valore nei casi in cui la disponibilità di questa capacità sia risultata critica per l'equilibrio del sistema.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare, fino all'attuazione delle ulteriori misure di cui al documento per la consultazione 113/2012/R/gas, soluzioni di carattere transitorio volte a perseguire maggiore efficienza per la gestione del sistema di bilanciamento nei casi di emergenza per eccesso di gas che possono verificarsi durante la corrente fase di iniezione, tenuto conto di quanto sopra considerato;
- prevedere la decorrenza di applicazione del presente provvedimento a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/gas 45/11 come segue:
 - a) la lettera b) del comma 7.4 è abrogata;
 - b) il comma 7.5 è abrogato;
 - c) il comma 7.7 è così modificato:
 - i) le lettere b) e c) diventano rispettivamente lettere c) e d);
 - ii) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

“b) al prezzo di cui al comma 5.6 lettera b), nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio codice di rete nei casi di emergenza per eccesso di gas;”;
 - iii) le parole “ai sensi delle precedenti lettere b) e c)” sono sostituite con le parole “ai sensi delle precedenti lettere a) e b)”;
 - d) il comma 7.9 è sostituito con il seguente:

“7.9 All’utente dello stoccaggio è riconosciuto un corrispettivo pari alla quota del valore assoluto della differenza fra il prezzo di sbilanciamento e il prezzo di remunerazione moltiplicata per lo sbilanciamento complessivo del sistema, corrispondente:

 - a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 7.7, alla quota della capacità di erogazione continua di cui dispone e che non ha utilizzato, rispetto alla capacità di erogazione continua di cui dispone e non ha utilizzato il complesso degli utenti;
 - b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 7.7 alla quota della capacità di iniezione continua di cui dispone e che non ha utilizzato, rispetto alla capacità di iniezione continua di cui dispone e non ha utilizzato il complesso degli utenti.

La capacità non utilizzata è determinata sulla base delle prenotazioni, come eventualmente riformulate ai sensi del comma 10.1 della deliberazione n. 119/05.”;
 - e) dopo il comma 7.10 è aggiunto il seguente comma:

“7.11 Il responsabile del bilanciamento comunica agli utenti del bilanciamento la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 7.7, lettera b), nonché informazioni idonee ad identificare il loro approssimarsi. A tal fine il responsabile del bilanciamento, coordinandosi con le imprese di stoccaggio, pubblica su base giornaliera con riferimento al giorno gas in corso ed almeno ai due giorni gas successivi la stima della capacità di iniezione disponibile ed utilizzata con distinzione fra le capacità dei servizi per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e gli altri servizi di stoccaggio. Le medesime informazioni sono pubblicate sulla base dei dati di consuntivo.”;
2. di prevedere che le modifiche, di cui al punto 1, si applichino con decorrenza dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento ed il testo della deliberazione ARG/gas 45/11, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

12 luglio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni